m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI.R.0000285.15-04-2021

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

DDG 285 15 aprile 2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.P.R. 10.1.1957 n. 3 e successive modificazioni; **VISTO** il D.P.R. 3.5.1957 n. 686 e successive modificazioni; **VISTA** la Legge 7.8.1990 n. 241; **VISTA** la Legge 5.2.1992 n. 104; **VISTO** il D.L.vo 16.4.1994 n. 297 con particolare riferimento agli artt. 546 e seguenti; **VISTA** la legge 13.3.1999 n. 68; **VISTA** la Legge 3.5.1999 n. 124 con particolare riferimento all'art. 4, comma 11;

VISTO il D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 con particolare riferimento all'art. 38 (Accesso dei cittadini degli Stati membri della Unione europea - art.37 D.L.vo n. 29 del 1993, come modificato dall'art.24 del D.L.vo n.80 del 1998);

VISTO il D.M. 23.7.1999 "trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti Locali allo Stato", pubblicato in G.U. n. 16 del 21.1.2000, con particolare riferimento all'art. 4 e all'art. 6;

VISTO il D.M. 13.12.2000 n. 430 pubblicato nella G.U. 24.1.2001 n. 19, concernente il regolamento per le supplenze del personale A.T.A.;

VISTO il D.P.R. 28.12.2000 n. 445, pubblicato nel supplemento alla G.U. 20.2.2001 n. 42 serie generale, concernente la documentazione amministrativa;

VISTO il D.M. 19.4.2001 n. 75 pubblicato nella G.U. n. 35 del 4.5.2001;

VISTO il D.M. 10.10.2001 n. 150 pubblicato nella G.U. n. 84 del 23.10.2001;

VISTO il D.M. 24.3.2004 n. 35 concernente la formulazione degli elenchi provinciali ad esaurimento per le supplenze di addetto alle aziende agrarie e la correlata tabella di valutazione dei titoli;

VISTO il D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 recante "Codice dell'Amministrazione digitale" aggiornato dal D.L.vo n. 159 del 4 aprile 2006 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale";

VISTO il C.C.N.L. del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006/2009, sottoscritto il 29.11.2007 e pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007 – Serie Generale, con particolare riferimento alla Tabella B concernente i requisiti culturali di accesso ai profili professionali del personale A.T.A.;

VISTA la sequenza contrattuale di cui all'art. 62 del CCNL 29.11.2007 ed in particolare l'art. 4, modifica della Tabella B – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – allegata al CCNL 29.11.2007;

VISTO il C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in sede ARAN, per il triennio 2016-2018, in data 19 aprile 2018;

VISTA l'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21, registrata alla Corte dei Conti in data 2.4.2009 (reg. 1, foglio 234), concernente i concorsi *ex* art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297;

VISTI il D.M. 17.12.2009 n. 100 di integrazione al D.M. 82 del 29 settembre 2009 e il D.M. 80 del 15 settembre 2010 di integrazione del D.M. 68 del 30 luglio 2010;

VISTA la nota 1° febbraio 2012 n. 763 concernente l'indizione dei concorsi per soli titoli per l'anno scolastico 2011/2012;

VISTO l'art. 9 comma 21-bis del D.L. n. 70 del 13 maggio 2011 convertito con legge 12 luglio 2011 n. 106 che sancisce la validità delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 2009 n. 167 anche per l'a.s. 2011/2012;

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

VISTO il D.M. 12 ottobre 2011 n. 92 emanato in applicazione del predetto D.L. 70/2011 convertito con legge 106/2011;

VISTO il D.M. n. 640 del 30 agosto 2017 con il quale sono state costituite ai sensi dell'art. 5 del Regolamento, approvato con D.M. 13 dicembre 2000 n. 430, le graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia per il conferimento di incarichi a tempo determinato al personale A.T.A. originariamente per il triennio 2017-2020 e, successivamente, posticipare al triennio 2018-2021, a seguito della proroga per l'a.s. 2017/2018 ai sensi del D.M. 947 dell'1.12.2017 della validità ed efficacia delle graduatorie di istituto di 3^ fascia predisposte per il precedente triennio 2014-2017 *ex* D.M. n. 717/2014;

VISTO il D.M. n. 50 del 3 marzo 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2021 n. 480, con il quale è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia del personale A.T.A. per il triennio scolastico 2021-2023 con presentazione delle domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento da prodursi, a pena di esclusione, unicamente in modalità telematica attraverso l'applicazione POLIS dal 22 marzo al 22 aprile 2021;

VISTO il Decreto Interministeriale 30 luglio 2010, n. 165 pubblicato in G.U. - Serie Generale n. 234 del 6 ottobre 2010, avente ad oggetto "Regolamento recante disposizioni per l'esecuzione delle norme di cui ai commi da 4-octies e 4-decies dell'articolo 1 del decreto-legge n. 134 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 167 del 2009, in materia di obblighi per il personale della scuola di documentare i requisiti per avvalersi dei benefici della legge 104 del 1992 o della legge n. 68 del 1999";

VISTI il verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e la nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, con i quali è stata prevista la possibilità per gli assistenti amministrativi non di ruolo di dichiarare la prestazione effettuata in qualità di DSGA nell'a.s. 2019/2020 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo, nonché l'intesa del 18 settembre 2020, con la quale è stata prevista la medesima possibilità anche per il servizio svolto in qualità di DSA nell'a.s. 2020/2021;

VISTA la nota prot. AOODGPER.0010301 del 31 marzo 2021 assunta al protocollo di questo Ufficio con gli estremi m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.I.0006536.31-03-2021, con la quale l'Ufficio V (Personale A.T.A.) della Direzione Generale per il personale scolastico ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali ad indire nel correte a.s. 2020/2021 i concorsi per soli titoli ai sensi dell'art. 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297 e dell'O.M. 23.2.2009 n. 21, finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali permanenti utili per l'a.s. 2021/2022 per l'accesso ai ruoli provinciali relativi ai profili professionali dell'area A e B del personale A.T.A.;

TENUTO CONTO che nella richiamata nota prot. AOODGPER.0010301 del 31 marzo 2021 della Direzione Generale per il personale scolastico si invita i Direttori Generali degli Uffici scolastici regionali a specificare nei bandi di concorso che le domande di ammissione potranno essere presentate unicamente, a pena di esclusione, in modalità telematica attraverso il servizio "*Istanze on Line (POLIS)",* raggiungibile direttamente dalla *Home page* del sito *Internet* del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "*Servizi*" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*",

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

D E C R E T A

Per l'a.s. 2020/2021, è indetto, ai sensi e per gli effetti dell'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21 un concorso per soli titoli per l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali utili per l'a.s. 2021/2022, relative al profilo professionale di **ASSISTENTE AMMINISTRATIVO** (area B – AMMINISTRATIVO) di tutte le province della regione Marche. Le norme contenute nella citata O.M. n. 21/2009, riportate nell'unito bando di concorso costituiscono parte integrante del bando stesso.

Il presente bando sarà pubblicato sul sito Internet di questo Ufficio Scolastico Regionale, delle sedi degli uffici di ambito provinciale e delle istituzioni scolastiche entro il 22 aprile 2021.

Le funzioni POLIS per la presentazione delle istanze saranno aperte dal 23 aprile 2021 al 14 maggio 2021.

IL DIRETTORE GENERALE
Marco Ugo Filisetti

Firmato digitalmente da FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=
ND: c=IT, o=Actalis S.p.A., ou=REGIONE LOMBARDIA, cn=FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=, givenName=MARCO UGO, sn=FILISETTI
Data: 2021.04.15 18:13:02 +02'00'

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

- AVVERTENZE AL BANDO -

LE DICHIARAZIONI CONCERNENTI I TITOLI DI RISERVA, I TITOLI DI PREFERENZA SI CUI ALL'ARTICOLO 5, COMMA 4, NN. 13), 14), 15), 18) E 19) DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487, NONCHÉ LE DICHIARAZIONI CONCERNENTI L'ATTRIBUZIONE DELLA PRIORITÀ NELLA SCELTA DELLA SEDE DI CUI AGLI ARTICOLI 21 E 33, COMMI 5, 6 E 7 DELLA LEGGE 104/92 DEVONO ESSERE NECESSARIAMENTE RIFORMULATE DAI CANDIDATI CHE PRESENTINO DOMANDE DI AGGIORNAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE NELLA GRADUATORIA PERMANENTE, IN QUANTO TRATTASI DI SITUAZIONI SOGGETTE A SCADENZA CHE, SE NON RICONFERMATE, SI INTENDONO NON PIÙ POSSEDUTE.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

202104090839AMM-20-21

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice iPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L'AGGIORNAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELLE GRADUATORIE PERMANENTI DI CUI ALL'ART. 554 DEL D.L.VO 297/94, RELATIVE AL PROFILO PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO STATALE DI TUTTE LE PROVINCE DELLA REGIONE MARCHE.

ART. 1 - FINALITÀ' DEL CONCORSO.

Il concorso è finalizzato - ai sensi dell'articolo 554 del D.L.vo 16 aprile 1994 n. 297:

a) per i candidati non inclusi già nella graduatoria permanente, alla inclusione in tale graduatoria in base al punteggio complessivo riportato nel concorso medesimo;

b) per i candidati già inclusi nella graduatoria permanente, a migliorare il punteggio già in godimento, e/o a far valere nuovi titoli di preferenza oppure i titoli di riserva di cui siano in possesso.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO DEI CANDIDATI NON INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE.

2.1 Per essere ammessi al concorso, i candidati non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio in qualità di "personale ATA a tempo determinato nella scuola statale" nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui si concorre;

b) il personale che, eventualmente, non sia in servizio all'atto della domanda nella medesima provincia e nel medesimo profilo professionale per cui concorre, non perde la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale", come sopra precisato, se inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo cui si concorre;

c) il personale che non si trovi nelle condizioni di cui alla precedente lett. a) né nelle condizioni di cui alla precedente lett. b) conserva, ai fini dell'O.M. 23.2.2009 n. 21, la qualifica di "personale ATA a tempo determinato della scuola statale" se inserito nella terza fascia delle graduatorie di circolo o di istituto per il conferimento delle supplenze temporanee della medesima provincia e del medesimo profilo per cui si concorre.

2.2 Per essere ammessi al concorso i candidati devono, altresì, possedere:

a) una anzianità di almeno due anni di servizio (24 mesi, anche non continuativi; le frazioni di mese vengono tutte sommate e si computano in ragione di un mese ogni trenta giorni e l'eventuale residua frazione superiore a 15 giorni si considera come mese intero) prestato in posti corrispondenti al profilo professionale per il quale il concorso viene indetto e/o in posti corrispondenti a profili professionali dell'area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo per cui si concorre **[1] [2]**. Sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, nonché nel verbale di intesa del 18 settembre 2020, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo; il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si computa per intero **[1]**;

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si computa anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precorse qualifiche del personale non docente statale (D.P.R. 420/74), nonché nei corrispondenti precorsi profili del personale A.T.A. statale (D.P.R. 588/85) **[1]**;
c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si computa unicamente il servizio effettivo prestato (di ruolo e non di ruolo) presso scuole statali, con rapporto d'impiego con lo Stato e/o il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) con rapporto di impiego direttamente con gli Enti Locali i quali erano tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale A.T.A.; la corrispondenza tra profili professionali degli Enti Locali e del personale A.T.A. della scuola è individuata, in termini sostanziali, in relazione ai profili formalmente attribuiti agli interessati e dagli stessi svolti, sempre che detti profili siano presenti nelle istituzioni scolastiche statali cui gli Enti Locali erano tenuti a fornire personale (D.M. 23 luglio 1999, n. 184, articolo 6, comma 1), in base alla tabella di corrispondenza applicativa del criterio suindicato e definita nell'accordo ARAN/OO.SS del 20 luglio 2000, annessa alla O.M. 30 dicembre 2004 n. 91;
d) ai fini del presente articolo, il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero, certificato dalla competente autorità del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;
e) ai fini del presente articolo, il servizio prestato in qualità di "collaboratore scolastico" e "assistente amministrativo" nelle Accademie, Conservatori di Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello Stato viene considerato valido ai fini dell'ammissione ai concorsi per soli titoli di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94 fino all'anno accademico 2002/2003; a decorrere dall'anno accademico 2003/2004 il servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a " servizio prestato in altre Amministrazioni".

2.3 Per essere ammessi ai concorsi i candidati devono, altresì, possedere i titoli di studio di cui alla sequenza contrattuale sottoscritta il 25.7.2008 ed in particolare l'art. 4 – modifica della Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 – requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA – di seguito indicati:

1. diploma di maturità.

2.4 Gli attestati di qualifica di cui all'art. 14 della legge 845/78, validi per l'accesso ai profili professionali del personale ATA, di cui al precedente ordinamento, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti professionali statali). Ai fini della valutazione di tale corrispondenza, l'attestato deve essere integrato da idonea certificazione comprovante le materie comprese nel piano di studi.

2.5 Ai fini dell'accesso al concorso essi sono valutati con le medesime modalità previste per l'inclusione del candidato nei corrispondenti elenchi provinciali per le supplenze.

2.6 Sono, altresì, validi per l'ammissione al concorso i titoli richiesti dall'ordinamento vigente all'epoca dell'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze statali corrispondente al profilo per cui si concorre, nei confronti dei candidati che, all'atto della domanda, siano inseriti nella predetta corrispondente graduatoria o elenchi provinciali.

2.7 Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di 3^ fascia vigenti al momento della scadenza della domanda, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.

2.8 I titoli di studio conseguiti all'estero sono validi, ai fini dell'accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti, ovvero con riserva nelle more dell'equipollenza, ai sensi della normativa attualmente vigente, al corrispondente titolo italiano e, ai fini dell'attribuzione del punteggio come altri titoli di cui alla lettera A delle tabelle di valutazione annesse al presente decreto, se siano debitamente tradotti e certificati dalla competente Autorità Diplomatica italiana.

2.9 Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

2.10 I requisiti di cui al presente articolo debbono essere posseduti alla data di scadenza della domanda di ammissione al concorso.

Note all'art. 2

[1] Sono validi tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L.. Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali).
Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va computato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti e, pertanto, anche ai fini del raggiungimento del biennio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.L.vo 297/94.
I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono computabili, anche, ai fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l'accesso ai concorsi di cui all'art. 554 del D.Lvo 297/94.
In tale computo rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt. 32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2006/09 (artt. 12-19 del CCNL).
[2] I 24 mesi di servizio, anche non continuativi, vanno calcolati considerando :
- come da calendario i mesi interi, risultando irrilevante il numero dei giorni di cui ogni singolo mese è composto;
- in ragione di un mese ogni 30 gg. la somma delle frazioni di mese;
- come mese intero, la eventuale frazione di mese residua superiore a 15 gg..

Non è pertanto ammissibile un computo basato sull'espressione di tutto il servizio in giorni riconducendoli poi a mese mediante una divisione per trenta.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale ultimo mese, come da calendario.

ART. 3 - AGGIORNAMENTO DEL PUNTEGGIO DEI CANDIDATI INSERITI NELLA GRADUATORIA PERMANENTE PER LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

3.1 I candidati inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, possono:
a) chiedere l'aggiornamento del punteggio con cui sono inseriti in graduatoria;
b) chiedere l'aggiornamento di titoli di preferenza e/o di riserva.

3.2 Per il personale che presenta la domanda di cui al precedente comma 1, lettera a) e b), al punteggio già posseduto si aggiunge quello relativo ai titoli, conseguiti successivamente alla scadenza del termine utile per la presentazione dei titoli relativi al concorso in base al quale hanno conseguito l'attuale punteggio. Possono essere, altresì, valutati i titoli già posseduti ma non presentati in precedenti tornate concorsuali.

Agli candidati già inseriti nella graduatoria permanente costituita in ogni provincia, purché presentino domanda di conferma, sarà assegnato il punteggio con cui figurano nella relativa graduatoria sulla base dei titoli presentati in occasione della costituzione delle graduatorie formulate per il precedente anno scolastico.

Il punteggio è attribuito sulla base della allegata Tabella A. L'aggiornamento è effettuato sulla base dei titoli di preferenza e di riserva.

Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale si valuta per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

Il diritto ad usufruire della riserva di posti deve, comunque, essere confermato. Analogamente, deve essere confermato il diritto alla preferenza a parità di punteggio qualora si tratti di preferenza legata a situazioni soggette a modifica (titoli di preferenza di cui all'art. 5, comma 4, nn. 13), 14), 15), 18) e 19) del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487), nonché il diritto ad usufruire dei benefici dell'art. 21 e dell'art. 33, commi 5, 6 e 7 della legge 104/92 per cui è prevista la compilazione i un'apposita sezione della domanda denominata "*Modello H: Attribuzione priorità*".

ART. 4 - PROVINCIA CUI PRODURRE LA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO

4.1 La domanda di ammissione dei candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale in cui non siano stati precedentemente inseriti deve essere presentata in una sola provincia individuata nell'ordine che segue:
a) la provincia in cui, all'atto della domanda, il candidato sia in servizio con nomina a tempo determinato nelle scuole statali e nel medesimo profilo professionale per cui concorre;
b) la provincia in cui il candidato sia inserito nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nelle scuole statali relativi al medesimo profilo professionale per cui concorre, qualora non sia in servizio come previsto dalla precedente lettera a);
c) la provincia in cui il candidato sia inserito, a pieno titolo, nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il conferimento di supplenze temporanee relativa al medesimo profilo professionale per cui concorre, qualora non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4.2 I candidati inseriti in una graduatoria permanente provinciale non possono produrre domanda di inserimento nella graduatoria permanente di altra provincia; i medesimi possono presen-

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

tare domanda di aggiornamento esclusivamente nella provincia in cui sono inseriti e per il medesimo profilo professionale.

Coloro che hanno presentato istanza di depennamento dalle graduatorie permanenti provinciali di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 per iscriversi nelle graduatorie di istituto di 3^ fascia di diversa provincia, possono presentare domanda di inclusione nelle corrispondenti graduatorie per soli titoli della nuova provincia solo successivamente alla pubblicazione definitiva delle graduatorie di istituto di 3^ fascia.

4.3 La domanda di inserimento può essere prodotta per il medesimo profilo professionale in una sola provincia.

4.4 Le domande non possono essere inoltrate alle Autorità Scolastiche delle province di Bolzano, Trento e della Regione Valle D'Aosta in quanto dette Autorità adottano specifici ed autonomi provvedimenti per il reclutamento del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola.

ART. 5 - UTILIZZAZIONI DELLE GRADUATORIE PERMANENTI

5.1 I candidati utilmente collocati nella graduatoria permanente e nell'ordine della medesima, sono assunti con contratto a tempo indeterminato sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

5.2 Nelle assunzioni effettuate in base alle graduatorie permanenti relative ai profili professionali dell'area A e B si applicano le riserve, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie (legge 12.3.1999 n. 68 con particolare riferimento agli artt. 3, 7, comma 2 - e art.18).

5.3 Le assunzioni sono effettuate solamente nei confronti dei candidati non inclusi con riserva nelle rispettive graduatorie. I candidati inclusi con riserva saranno assunti solamente a seguito di scioglimento della medesima in senso favorevole (art.12, comma 5 dell'O.M. 23 febbraio 2009 n. 21).

ART. 6 - GRADUATORIE DI PRIMA FASCIA DI CIRCOLO E DI ISTITUTO

6.1 Tutti i candidati inseriti nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato, hanno diritto ad essere assunti, con precedenza, quali supplenti annuali o fino al termine dell'attività didattica. Coloro che non intendono avvalersi di tale diritto, compresi coloro che vogliono solamente permanere nella graduatoria in cui sono già inseriti, debbono compilare l'apposita sezione del modello di domanda.

6.2 I candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato (compresi i candidati inseriti a pieno titolo a seguito del positivo scioglimento della eventuale riserva) sono cancellati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento o dagli elenchi provinciali per le supplenze della medesima provincia e del medesimo profilo professionale e dalle graduatorie di 2^ o 3^ fascia di circolo e di istituto in cui siano eventualmente inseriti fatto salvo l'inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto della medesima provincia, se richiesto ai sensi dei successivi commi del presente articolo.

6.3 I candidati inclusi nella graduatoria provinciale permanente hanno titolo ad essere inseriti nella prima fascia delle corrispondenti graduatorie di istituto per il conferimento di supplenze temporanee, della medesima provincia. A tal fine, dovranno richiedere l'inclusione per l'a.s.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

2021/2022 utilizzando il **Modello G** da compilare ed inviare – nei termini che saranno successivamente comunicati, contestuali in tutto il territorio nazionale – esclusivamente con modalità telematica tramite la piattaforma ministeriale "*Istanze on line*" che sarà resa disponibile dopo che gli uffici provinciali avranno completato la valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento in graduatoria. I termini della trasmissione on-line del Modello G saranno contestuali su tutto il territorio nazionale.

Tutti gli aspiranti della prima fascia sono inclusi secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di punteggio con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie provinciali permanenti di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297 del 16 aprile 1994. L'aspirante può indicare complessivamente non più di trenta istituzioni scolastiche della provincia dove sia stata prodotta la domanda di ammissione di cui al presente bando. Al fine di ottenere l'inclusione nelle predette graduatorie di istituto, anche i candidati già inclusi nelle graduatorie permanenti e che non abbiano prodotto nei precedenti anni scolastici alcuna domanda intendendo semplicemente permanere in esse, debbono produrre il Modello G, con le modalità e nei termini già descritti, esercitando le opzioni di cui al successivo comma 4.

6.4 Le graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia hanno validità temporale commisurata alle cadenze di integrazione delle corrispondenti graduatorie dei concorsi provinciali per titoli e vengono riformulate a seguito di ciascuna fase di integrazione delle predette graduatorie. Conseguentemente il candidato già inserito nella graduatoria provinciale permanente e già inserito nelle graduatorie di circolo e di istituto di 1^ fascia può esercitare nuovamente le opzioni concernenti gli istituti scolastici di cui al precedente comma 3. Il Modello G deve essere compilato e inviato anche quando l'interessato intende modificare soltanto una delle preferenze espresse.

ART. 7 - REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE

7.1 Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati ai precedenti articoli 2, 3 e 4 debbono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero:

i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 38, commi 1 e 3-bis del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165 **([1])**;

ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli artt. 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;

iii. familiari non comunitari di cittadini italiani, ai sensi dell'art 23 del D.L.vo 6 febbraio 2007 n. 3;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore all'età prevista dalla normativa vigente per il collocamento a riposo d'ufficio;

c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;

([1]) Ai sensi dell'art. 38 del D.L.vo 165/2001 come modificato dall'art. 7 della legge 97/2013 è estesa la possibilità di partecipare ai pubblici concorsi anche "*ai familiari dei cittadini degli stati membri non aventi la cittadinanza di uno stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno permanente e ai cittadini dei paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno CE, per i soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello "status" di rifugiato ovvero dello "status" di protezione sussidiaria*".

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

d) idoneità fisica all'impiego, tenuto conto anche delle norme di tutela contenute nell'art. 22 della legge n. 104/1992, che l'amministrazione ha facoltà di accertare mediante visita sanitaria di controllo nei confronti di coloro che si collochino in posizione utile per il conferimento dei posti;
e) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo;
f) per i candidati di cui alla lettera a), sub i), ii) e iii), avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013 n. 5274.

7.2 Ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174 i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono, inoltre possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici (anche) negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica.

7.3 Non possono partecipare alla procedura:
a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo;
b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Scuola" (licenziamento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione;
d) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui alla legge 18 gennaio 1992 n. 16, ovvero abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell'art. 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313;
e) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione;
f) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

ART. 8 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI INSERIMENTO O DI AGGIORNAMENTO.

8.1 Le domande per l'aggiornamento del punteggio e per l'inclusione nella graduatoria permanente provinciale devono essere indirizzate all'Ufficio Scolastico Provinciale del capoluogo di ciascuna provincia **[1].**

8.2 Nelle domande devono essere dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, i requisiti di ammissione al concorso, i titoli di cultura, di servizio e, per gli assistenti tecnici, di accesso alle aree di laboratorio, nonché il diritto alla riserva dei posti o alla preferenza.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

8.3 L'Ufficio Scolastico Provinciale assegna un termine di giorni dieci per la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale.

8.4 Le domande di ammissione possono essere presentate **unicamente**, **a pena di esclusione**, in modalità telematica attraverso il servizio "*Istanze on Line (POLIS)",* raggiungibile direttamente dalla *Home page* del sito *Internet* del Ministero (www.miur.gov.it), sezione "*Servizi*" o, in alternativa, tramite il seguente percorso "*Argomenti e Servizi > Servizi online > lettera I > Istanze on line*" dalle ore 8:00 del giorno **23 aprile 2021** fino alle ore 23:59 del giorno **14 maggio 2021**, previo possesso delle credenziali SPID, o, in alternativa, di un'utenza valida per l'accesso ai servizi presenti nell'area riservata del Ministero dell'Istruzione con l'abilitazione specifica al servizio "*Istanze on Line (POLIS)*".

8.5 L'aspirante ha l'onere di indicare nella domanda l'esatto recapito. Ogni variazione di recapito deve essere comunicata mediante lettera raccomandata all'Ufficio Scolastico Provinciale della provincia nella quale il candidato ha chiesto di concorrere, precisando la procedura concorsuale cui fa riferimento.

8.6 Le dichiarazioni contenute nelle domande, compilate, sottoscritte e datate dai candidati, sono valide a tutti i fini come autocertificazioni effettuate sotto la propria responsabilità per quanto in esso rappresentato dai candidati.

8.7 L'Amministrazione si riserva di effettuare il controllo delle dichiarazioni e delle autocertificazioni. Le dichiarazioni mendaci o la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di riferimento nonché la decadenza dalla relativa graduatoria se inseriti e comportano, inoltre, sanzioni penali come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 pubblicato nella G.U n. 42 del 20.2.2001.

8.8 L'iscrizione nella graduatoria permanente, della stessa o di diversa provincia (art. 3, comma 1), l'inserimento nella graduatoria provinciale ad esaurimento o negli elenchi provinciali (art. 2, comma 1 - lett. b) e l'inserimento nella 3^ fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per il conferimento di supplenze temporanee (art. 2, comma 1 - lett. c) sono accertate d'ufficio.

---

[1] La domanda non può essere presentata agli uffici scolastici delle province di Bolzano, Trento e della regione Valle D'Aosta, in quanto detti uffici adottano specifiche ed autonome procedure.

ART. 9 – DATI CONTENUTI NEL MODULO DI DOMANDA – VALIDITA' – NULLITA' DELLA DOMANDA – ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA

9.1 Tutte le dichiarazioni inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese dall'aspirante sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 de D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 75 e 76 del richiamato provvedimento normativo. L'aspirante è pertanto consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci e del fatto che la formazione di atti falsi, l'utilizzo degli stessi nei casi previsti dal richiamato DPR. O l'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

9.2 E' ammessa esclusivamente la dichiarazione di requisiti, qualità e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda.

9.3 Nell'istanza di partecipazione l'aspirante dichiara:

a. il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 7;

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

b. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo a cui si aspira;

c. le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero; tale dichiarazione deve essere resa anche s negativa;

d. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura concorsuale, nonché, facoltativamente, il numero telefonico; l'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati;

e. i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo;

f. i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate al presente bando;

g. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del D.L.vo 30 giugno 2003 n. 196.

9.4 Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione.

9.5 Sono inammissibili le domande presentate fuori termine e/o con modalità difformi da quelle indicate al precedente art. 8, nonché le domande da cui non è possibile evincere le generalità del candidato o il concorso cui si chiede di partecipare.
Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando.

9.6 L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

9.7 Nella fase di costituzione delle graduatorie si fa esclusivo riferimento ai dati riportati dall'aspirante nel modello di domanda, per verificare l'ammissibilità della stessa, l'inclusione nelle singole graduatorie richieste, il punteggio assegnato in base alla tabella di valutazione dei titoli e la conseguente posizione occupata, nonché eventuali preferenze.

9.8 Tutti i candidati sono ammessi con riserva. L'amministrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale o abbiano violato le disposizioni di cui all'art. 4 concernente l'obbligo di

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

chiedere l'inserimento nelle graduatorie permanenti o l'aggiornamento del punteggio di una sola provincia per il medesimo profilo professionale.

9.9 L'esclusione è disposta sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda ovvero sulla base della documentazione prodotta anche se non richiesta ovvero sulla base di accertamenti svolti dalla competente autorità scolastica.

9.10 Sono nulle le domande d'inserimento prodotte per un profilo professionale non presente nell'organico della provincia richiesta. Le domande prodotte dai candidati non sono valide se prive totalmente o parzialmente di alcune dichiarazioni che il candidato è tenuto ad effettuare, qualora non siano state regolarizzate nel termine e nelle forme prescritte (art. 8, comma 3).

9.11 L'inammissibilità o la nullità della domanda, l'esclusione dalla procedura sono disposte con atto del Direttore Generale Regionale o del funzionario da questi delegato prima dell'approvazione, in via definitiva, della graduatoria e sono comunicate ai candidati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero tramite PEC.

9.12 I candidati che abbiano richiesto l'aggiornamento della propria situazione e la cui domanda è inammissibile o nulla, o che, comunque, non conseguano alcun miglioramento, restano in graduatoria con il punteggio e con il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

ART. 10 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

10.1 Le commissioni giudicatrici sono composte secondo le disposizioni dell'art. 555 del D.Lvo. 16 aprile 1994 n. 297.

10.2 Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato dell'amministrazione periferica o centrale appartenente almeno alla seconda area, Fascia F3.

10.3 Si applicano le incompatibilità di cui all'art. 9 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487, così come integrato dal D.P.R. 30.10.1996 n. 693.

ART. 11 - FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

11.1 I candidati che concorrono per l'inclusione nella graduatoria permanente di cui all'art. 554 del D.L.vo n. 297/1994 sono inseriti nella stessa secondo il punteggio complessivo riportato in base all'annessa tabella di valutazione dei titoli (Allegato A), con l'indicazione delle eventuali preferenze (Allegato D) e riserve (Allegato E).

11.2 I candidati che chiedono l'aggiornamento della propria posizione sono collocati nella graduatoria permanente con l'indicazione del punteggio complessivo, delle preferenze e/o delle riserve conseguiti nel concorso. Nel caso in cui nessun ulteriore punteggio o titolo sia stato loro riconosciuto, i candidati inseriti in graduatoria mantengono il punteggio ed il riconoscimento dei titoli già acquisiti.

11.3 La graduatoria permanente provvisoria aggiornata ed integrata è depositata per dieci giorni presso la competente sede provinciale. Del deposito è dato avviso mediante affissione all'albo elettronico.

11.4 Successivamente il Direttore Generale Regionale procede all'approvazione in via definitiva della graduatoria permanente aggiornata ed integrata e alla sua immediata pubblicazione sui siti Internet dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle sedi provinciali, con l'indicazione della sua impugnabilità esclusivamente al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

11.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241 sulla trasparenza dell'attività amministrativa e l'accesso ai documenti amministrativi, gli Uffici scolastici adottano ogni opportuna iniziativa per consentire l'accesso ad atti e documenti che riguardino la posizione degli interessati. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, devono essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 27.6.1992 n. 352 e normativa successiva.

ART. 12 - RICORSI

12.1 Avverso i provvedimenti con i quali viene dichiarato l'inammissibilità o la nullità della domanda di partecipazione al concorso o viene disposta l'esclusione dal medesimo (di cui precedente art. 9) è ammesso ricorso in opposizione alla medesima autorità che ha adottato il provvedimento entro 10 giorni dalla sua notifica. Nel medesimo termine, a partire dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, può essere prodotto reclamo avverso errori materiali.

12.2 Decisi i ricorsi in opposizione ed effettuate le correzioni degli errori materiali l'autorità competente approva la graduatoria in via definitiva.

12.3 Dopo l'approvazione in via definitiva, la graduatoria è impugnabile con ricorso giurisdizionale al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

12.4 I candidati che abbiano presentato ricorso avverso i provvedimenti di inammissibilità o nullità della domanda di partecipazione al concorso o di esclusione dal medesimo, nelle more della definizione del ricorso stesso, sono ammessi condizionatamente alla procedura e vengono iscritti con riserva nella graduatoria.

12.5 L'iscrizione con riserva nella graduatoria non comporta il diritto del ricorrente ad ottenere la proposta di contratto a tempo indeterminato o determinato.

12.6 Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, ove ne ricorrano le condizioni, si applicano le disposizioni di cui al Capo XII del CCNL 2006/09.

ART. 13 - ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE

13.1 L'Ufficio Scolastico Regionale adotta i provvedimenti riguardanti la procedura concorsuale disciplinata dalla presente ordinanza ed in particolare:

a) emana i bandi di concorso per l'inserimento e l'aggiornamento delle graduatorie permanenti provinciali;

b) assicura la pubblicazione del bando di concorso all'albo dell'Ufficio e, contestualmente, all'albo delle sedi provinciali, nonché la massima diffusione tra le istituzioni scolastiche;

c) nomina le commissioni giudicatrici in ciascuna provincia;

d) cura l'esame delle domande per quanto attiene ai requisiti di ammissione, alla regolarità formale delle domande stesse e della documentazione, nonché la loro eventuale regolarizzazione da parte dei candidati secondo le disposizioni della presente ordinanza;

e) dichiara la inammissibilità o la nullità della domanda e dispone l'esclusione dalla procedura concorsuale;

f) con decreto definitivo approva la graduatoria permanente aggiornata ed integrata, assicurandone la pubblicazione mediante affissione all'albo dell'Ufficio Scolastico Regionale e delle sedi provinciali competenti per territorio;

g) provvede all'assunzione a tempo indeterminato dei candidati utilmente collocati in graduatoria sui posti a tal fine disponibili ed in base alla normativa vigente all'atto dell'assunzione.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

ART. 14 - NORME FINALI E DI RINVIO

14.1 Ai fini del presente bando, il servizio prestato nei precedenti profili professionali del personale A.T.A. (D.P.R. 588/85) o nelle precedenti qualifiche del personale non docente (D.P.R. 420/74) è considerato come prestato nei vigenti corrispondenti profili professionali.

14.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, purché compatibili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art. 604 del D.L.vo n. 297/94).

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

ALLEGATO N. 1 - AVVERTENZE ALLA TABELLA A

A) Nelle scuole ed istituti statali di istruzione primaria, secondaria ed artistica si intendono compresi le scuole materne/dell'infanzia statali e le scuole ed istituti speciali di Stato.

B) Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati in costanza di rapporto di impiego sono considerati servizio effettivo nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, il servizio civile sostitutivo di quello di leva prestati non in costanza di rapporto di impiego sono considerati come servizio prestato alle dirette dipendenze delle amministrazioni statali. E' altresì valutabile come servizio svolto presso Enti Pubblici, in coerenza con quanto disposto dall'art. 13, comma 2, del D.L.vo n. 77/2002, anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva. Tale servizio sarà valutato con il medesimo punteggio attribuito nella tabella di valutazione dei titoli, al servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali.

C) Il servizio prestato nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero con atto di nomina dell'Amministrazione degli affari esteri secondo le vigenti modalità di conferimento, è valutato alle medesime condizioni dei corrispondenti servizi prestati nel territorio nazionale.

D) Sono valutabili i titoli di servizio e di cultura posseduti alla data di scadenza della domanda.

E) Il servizio effettuato nelle qualifiche del personale non docente di cui al D.P.R. 420/74 e nei profili professionali di cui al D.P.R.588/85 è considerato a tutti i fini come servizio prestato nei corrispondenti vigenti profili professionali.

F) Ai fini dei punteggi previsti per i titoli di servizio si valutano tutti i periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o del vigente C.C.N.L Tale valutazione trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi di assenza ai sensi dell'art.12 richiamato dall'art.19, comma 14 del CCNL 2006/09 (congedi parentali). Nei limiti della durata della nomina, il periodo di assenza dovuto all'impedimento dell'assunzione in servizio in base alle vigenti disposizioni (astensione obbligatoria) va valutato comunque nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti. I periodi di assenza dal lavoro non retribuiti che non interrompono l'anzianità di servizio (congedi parentali, sciopero) sono valutabili secondo i valori espressi nelle relative tabelle di valutazione dei titoli. In tale valutazione rientrano, comunque, tutti i periodi per i quali sia stata erogata remunerazione anche parziale, ivi compresi i periodi di congedi parentali di cui agli artt.32 e 33 del D.L.vo 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni retribuiti al 30% nonché i periodi di assenza disciplinati dai commi 4 e 10 dell'art.19 del CCNL 2006-2009 (artt. 12-19 del CCNL).

G) I titoli che sono oggetto di valutazione ai sensi di un punto precedente della medesima tabella non possono essere presi in considerazione ai fini dei punteggi successivamente previsti.
La valutazione di un titolo di studio o di un attestato rende impossibile l'assegnazione di punteggi per il corso o per le prove in base ai quali il titolo o l'attestato sia stato conseguito.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

H) Il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale è valutato per intero secondo i valori espressi nella corrispondente tabella di valutazione dei titoli a decorrere dall'anno scolastico 2004/05.

I) La preferenza Q va assegnata in presenza di un certificato di servizio per non meno di un anno, prestato presso il Ministero dell'Istruzione, indipendentemente dall'attestazione del lodevole servizio.

L) Al fine di ottenere una valutazione senza frazioni di punto inferiori al centesimo, nell'ipotesi di presenza di più di due cifre decimali, deve effettuarsi l'arrotondamento alla seconda cifra decimale, tenendo conto della terza cifra dopo la virgola. L'arrotondamento viene eseguito nel seguente modo:

- se la terza cifra decimale è uguale o maggiore di 5, la seconda cifra decimale va arrotondata al centesimo superiore (Es. 7,166 va arrotondato a 7,17);
- se la terza cifra decimale è minore di 5, la seconda cifra decimale resta invariata (Es. 6,833 va arrotondato a 6,83).

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

ALLEGATO A - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI

A) TITOLI DI CULTURA

1) Titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo professionale per il quale si procede alla valutazione (si valuta un solo titolo):

- media dei voti riportati (ivi compresi i centesimi), escluso il voto di religione, di educazione fisica e di condotta, qualora espressi in decimi.
- ove nel titolo di studio la valutazione sia espressa con una qualifica complessiva si attribuiscono i seguenti valori: sufficiente - 6, buono - 7, distinto - 8, ottimo - 9.
- per i titoli di studio che riportano un punteggio unico per tutte le materie, tale punteggio deve essere rapportato a 10
- qualsiasi altra tipologia di valutazione deve essere rapportata a 10 (1) .

2) Diploma di laurea breve PUNTI 1,80
Diploma di laurea o laurea specialistica PUNTI 2,00
(si valuta un solo titolo, il più favorevole) (1) (2):

3) Attestato di qualifica professionale di cui all'art. 14 della legge 845/78, attinente alla trattazione di testi e/o alla gestione dell'amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici (si valuta un solo attestato) (3): PUNTI 1,50

4) Attestato di addestramento professionale per la dattilografia o attestato di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici (si valuta un solo attestato) (3) (8):
PUNTI 1

5) Idoneità in concorso pubblico per esami o prova pratica per posti di ruolo nelle carriere di concetto ed esecutive, o corrispondenti, bandito dallo Stato o da Enti pubblici territoriali (9).
Si valuta una sola idoneità PUNTI 1

B) TITOLI DI SERVIZIO

6) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato in qualità di responsabile amministrativo o assistente amministrativo nelle scuole o istituti statali, di istruzione primaria, secondaria ed artistica, nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero, nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, nei convitti nazionali o negli educandati femminili dello Stato (4) (5) (6) (7):
punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

7) Altro servizio effettivo comunque prestato nelle scuole o istituti di cui al precedente punto 6) ivi compreso il servizio di insegnamento nei corsi C.R.A.C.I.S. (4) (5) (6) (7):
punti 0,10 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

8) Servizio effettivo di ruolo e non di ruolo prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali, Comunali e nei patronati scolastici (5) (6):
punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

Note alle tabelle di valutazione

(1) Sono valutabili anche i titoli equipollenti conseguiti all'estero. Nel caso in cui tali titoli non siano espressi né in voti né in giudizi si considerano come conseguiti con la sufficienza.

(2) Si valutano: lauree quadriennali, lauree di 1° livello (triennali), lauree di 2° livello (specialistiche). Sono, altresì, valutabili i diplomi di 1° e 2° livello conseguiti presso i Conservatori di musica e le Accademie di belle arti, purché congiunti a diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado, Analogamente è valutabile il diploma ISEF in quanto equiparato alla laurea di 1° livello in Scienze delle attività motorie e sportive.

(3) Per il personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero a tale attestato viene equiparato, ai sensi dell'art. 6 del D.I. 14.11.1977, il certificato conseguito a seguito della frequenza di analogo corso di formazione o addestramento organizzato dal Ministero degli Affari Esteri o da esso autorizzato, ovvero organizzato dal Ministero della Pubblica Istruzione per il personale da inviare all'estero.

(4) Qualora il servizio sia stato prestato in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole secondarie non statali pareggiate o legalmente riconosciute e convenzionate o in scuole elementari/primarie non statali parificate, sussidiate o sussidiarie o in scuole non statali paritarie il punteggio è ridotto alla metà.
Il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia. Tale servizio non costituisce requisito di accesso.

(5) Il servizio deve essere dichiarato specificando il profilo, la durata e la tipologia del servizio.
Deve essere, altresì, dichiarato se esso servizio abbia dato luogo a trattamento di pensione, nonché le eventuali assenze prive di retribuzione.
Per il servizio prestato con rapporto di lavoro a tempo parziale il punteggio è attribuito per intero a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005.

(6) La valutazione non compete agli ex dipendenti pubblici i quali, per effetto del servizio prestato, godono del trattamento di quiescenza, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.

(7) Il servizio scolastico (di ruolo e non di ruolo) prestato con rapporto di impiego con gli Enti Locali i quali sono tenuti per legge a fornire alle scuole statali personale non docente (amministrativo, tecnico e ausiliario) viene equiparato, ai fini del punteggio, a quello prestato con rapporto di impiego con lo Stato nel medesimo profilo professionale o in profilo professionale corrispondente ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 - comma 2 - lett. c) della presente ordinanza.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Sulla base di quanto concordato nel verbale d'intesa del 12 settembre 2019 e previsto nella nota DGPER n. 40769 del 13 settembre 2019, gli assistenti amministrativi non di ruolo possono dichiarare la prestazione effettuata in qualità di D.S.G.A. nell'a.s. 2019/2020 quale servizio svolto nel profilo professionale di assistente amministrativo.

(8) Gli attestati concernenti la conoscenza di competenze di base o avanzate non possono non essere considerati come "attestati di addestramento professionale" e come tale trovare collocazione, solo ai fini della valutazione, nel punto 4 della tabella A/1 allegata alla presente ordinanza ministeriale per il profilo di assistente amministrativo.
In tale contesto si ritiene che la valutazione compete alle certificazioni concernenti la sigla "ECDL" certificata da AICA o rilasciate dalle istituzioni scolastiche ed alle certificazioni informatiche Microsoft Office Specialist , IC3 e MCAS.
Tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza del TAR Lazio n. 4720 pubblicata in data 30 aprile 2018, come chiarito nella nota prot. n. 15495 del 9.4.2019 del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del M.I.U.R., "*con riferimento al solo profilo professionale di assistente amministrativo*", i titoli "*PASSAPORTI ERSAF Green, EIRSAF Four ed EIRSAF full"* sono da considerare tra i titoli di cultura valutabili ai fini dei concorsi per titoli per l'accesso ai ruoli provinciali previsti dall'Allegato A – Tabella di valutazione dei titoli – Lettera A – Titoli di cultura, punto A.4) con l'attribuzione di punti 1 ed eventualmente, in alternativa ad altri attestati di addestramento professionale per la dattilografia o attestati di addestramento professionale per i servizi meccanografici rilasciati al termine di corsi professionali istituiti dallo Stato, Regioni o altri Enti Pubblici se in possesso dei candidati (si valuta un solo attestato).
La valutazione compete anche quando, in luogo di attestati o diplomi specificamente rilasciati per i "servizi meccanografici" siano prodotti diplomi o attestati, che, pur essendo rilasciati al termine di un corso di studi comprendente varie discipline, includano una o più discipline attinenti ai predetti "servizi meccanografici", sempre che tali corsi non siano quelli al cui termine sia stato rilasciato titolo già oggetto di valutazione.

(9) Il punteggio è attribuito solo a candidati in possesso di idoneità conseguita a seguito di superamento di un concorso per l'accesso al profilo professionale per cui si concorre o ad esso corrispondente secondo le precorse qualifiche del comparto scuola.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale – Ufficio II

ALLEGATO D – PREFERENZE

CODICE	DESCRIZIONE
A	Gli insigniti di medaglia al valor militare;
B	i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
C	i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
D	i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
E	gli orfani di guerra;
F	gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
G	gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
H	i feriti in combattimento;
I	gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
J	i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
K	i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
L	i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
M	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
N	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
O	i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
P	coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
Q	coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
R	i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
S	gli invalidi ed i mutilati civili;
T	militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla minore età.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

ALLEGATO E – RISERVE

Le riserve spettano:

1 -(nel limite dell'insieme dei contingenti sotto indicati, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli) a coloro che subiscono un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate come conseguenza di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, nonché al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai fratelli conviventi a carico (purché unici superstiti) dei soggetti decaduti o resi permanentemente invalidi come conseguenza degli atti medesimi (legge 20.10.1990 n.302 - art.1 - comma 1 - legge 23.11.1998, n.407 - art.1 - comma 2) ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12; (nel limite dell'insieme dei contingenti sottoindicati, con precedenza ad ogni altra categoria) ai coniugi superstiti ed ai figli delle vittime del dovere di cui alla legge 13.8.1980, n.466 - art.12;

2 -alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità alla tabella indicativa delle percentuali di invalidità per minorazioni e malattie invalidanti approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 novembre 1988, n.509, dal Ministero della Sanità sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanità;

-alle persone invalide del lavoro con un grado di invalidità superiore al 33 per cento, accertata dall'Istituto nazionale per l'assunzione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;

-alle persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n.382, e successive modificazioni, e 26 maggio 1970, n.381, e successive modificazioni;

-alle persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categorie di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e successive modificazioni.

Si applicano le disposizioni di cui alla legge 12.3.1999, n.68 - artt.1 -3 - 4 e 7 secondo comma, concernenti l'ammontare e il computo del contingente di posti da riservare ai beneficiari;

3 -agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché ai coniugi e ai figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e ai profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n.763. Per quanto concerne il computo di posti da riservare si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sopraindicate. Per quanto concerne l'ammontare del predetto contingente si applica l'art.18 - comma 2 - della citata legge 68/1999.

4 - Ai sensi dell'art.18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, così come modificato dall'art. 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 31 luglio 2003, n. 236, il 30% dei posti messi a

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it

PSIC83500A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002271 - 16/04/2021 - A01 - Circ./comunic. int. - E

concorso è riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle Forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti del presente bando.

ALLEGATO I
TABELLA DI CORRISPONDENZA
ACCORDO A.R.A.N./OO.SS. DEL 20 LUGLIO 2000

Collaboratore Scolastico: Bidello, Bidello accompagnatore scolastico, Bidello cuciniere, Bidello manutentore, Bidello operatore, Bidello custode, ,Bidello operaio, Bidello inserviente, Bidello accompagnatore scuolabus, Operatore scolastico, Operatore tecnico, Operatore addetto uffici, Collaboratore scolastico, Usciere, Marinaio (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Operatore servizi scolastici, Operatore inserviente, Ausiliario ai servizi scolastici, Addetto ai servizi vari, Addetto ai magazzini, Commesso, Ausiliario, Inserviente, Addetto alla pulizia, Bidello capo:
Assistente Amministrativo: Collaboratore professionale, Collaboratore di segreteria, Collaboratore amministrativo terminalista, Collaboratore professionale informatico, Collaboratore professionale terminalista, Operatore CED o EDP, Collaboratore professionale scuola, Collaboratore amministrativo, Addetto amministrativo, Esecutore amministrativo, Esecutore amministrativo contabile, Applicato, Esecutore coordinatore, Operatore amministrativo , Magazziniere, Segretario, Istruttore scolastico, Istruttore amministrativo, Istruttore amministrativo contabile, Istruttore informatico, Istruttore tecnico, Assistente di segreteria, Aggiunto amministrativo, Impiegato di concetto, Istruttore, Istruttore bibliotecario, Assistente di biblioteca, Collaboratore di biblioteca.
Assistente Tecnico: Assistente tecnico, Aiutante tecnico, Collaboratore professionale nautico (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Collaboratore professionale nostromo (solo negli Istituti Tecnici Nautici e negli Istituti Professionali per le Attività marinare), Esecutore, Esecutore servizi educativi, Esecutore tecnico, Esecutore tecnico scolastico, Aiutante di laboratorio.

Dirigente: Andrea Ferri
Responsabile del procedimento: dr. Andrea Ferri tel. 071/2295500 e-mail: andrea.ferri@istruzione.it